

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 244

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

Attribuzioni della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta  
in sede amministrativa, in materia di ricorsi amministrativi e di contenzioso tributario

*Seduta del 17 dicembre 1948*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, istituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, conosce, con giurisdizione generale di legittimità (prescindendosi qui dal menzionare la giurisdizione di merito e quella esclusiva) dei ricorsi proposti, in sede contenziosa, avverso i provvedimenti della Valle e degli enti pubblici soggetti a vigilanza e tutela da parte dell'Amministrazione pubblica locale, nonché delle controversie devolute dalle disposizioni vigenti alla competenza speciale della Giunta provinciale amministrativa in *sede giurisdizionale* ed a quella dei Consigli di prefettura.

Dal suddetto decreto legislativo non è invece stabilito quale organo della Regione debba sostituire la Giunta provinciale amministrativa tanto in sede tutoria, quanto in sede di decisione dei gravami amministrativi, a carattere di ricorso gerarchico improprio, quanto, infine, per ciò che attiene alla decisione dei ricorsi in tema di tributi locali di cui al capo XIX, del testo unico sulla finanza

locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (articolo 282 e seguenti, confronta articolo 14 decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261): materie, queste, attribuite dalle vigenti norme alla predetta Giunta provinciale in *sede amministrativa*.

Ora, per ciò che concerne le attribuzioni tutorie, queste — a norma dell'articolo 43 dello Statuto della Valle, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 — debbono essere regolate con atto legislativo regionale.

Può e deve, invece, ammettersi l'intervento d'una legge dello Stato per quel che riguarda la disciplina dei cennati ricorsi gerarchici impropri e del contenzioso tributario, disciplina che non può ricondursi alle zone di legislazione esclusiva regionale, così come la stessa Regione riconosce.

Il presente disegno di legge, formulato in adesione alle richieste della Valle, demanda la decisione degli anzidetti reclami alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa. Com'è ovvio l'attuale regolamentazione non intende pre-

giudicare la futura riforma generale del contenzioso tributario, la quale troverà di massima attuazione in Val d'Aosta come nel restante territorio dello Stato.

Per motivi d'opportunità pratica, segnalati dalla Regione stessa, nonché al fine di collegare la trattazione delle materie di cui trattasi con l'esercizio del controllo di legittimità di cui all'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, viene stabilito che la Giunta giurisdizionale della Valle

in sede amministrativa è presieduta dal rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, giusta l'articolo 45 della predetta legge.

Al fine, poi, di garantire la necessaria continuità nel funzionamento della Giunta e di permettere la formazione d'una tradizione giurisprudenziale, la durata in carica dei membri di essa, già stabilita in un anno dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, viene portata a due anni.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, istituita dal decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, esercita, in sede amministrativa, le attribuzioni che a norma delle leggi vigenti competono alle Giunte provinciali amministrative in materia di ricorsi amministrativi e di contenzioso tributario, secondo le stesse norme che regolano l'attività delle Giunte provinciali amministrative.

### ART. 2.

Della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, fa parte in luogo del presidente del tribunale d'Aosta, di cui all'articolo 1, n. 1, del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, il rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, di cui all'articolo 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che la presiede.

### ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, è modificato come segue:

« I componenti della Giunta sono nominati per un biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti ».

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.